



COMUNE di MAJANO

PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 27.09.2002

Indice

- Art. 1 Attività di estetista
- Art. 2 Modalità di svolgimento
- Art. 3 Requisiti professionali
- Art. 4 Esercizio dell'attività
- Art. 5 Vendita prodotti cosmetici
- Art. 6 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 7 Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali
- Art. 8 Requisiti igienici delle attrezzature
- Art. 9 Conduzione igienica dell'attività
- Art. 10 Autorizzazione comunale
- Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 12 Termini
- Art. 13 Ricorsi
- Art. 14 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 15 Controlli
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Orari giornalieri e calendario annuale delle festività
- Art. 18 Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie
- Art. 19 Attività promiscue
- Art. 20 Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
- Art. 21 Cessazione dell'attività
- Art. 22 Attività di tatuaggio e piercing
- Art. 23 Norme transitorie
- Art. 24 Disposizioni finali

Allegato "A"

Art. 1
Attività di estetista

1. L'attività di estetista è disciplinata dalla L.R. n.12 del 22.04.2002 e dal presente Regolamento comunale.
2. L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 2
Modalità di svolgimento

1. L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
2. Le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 3
Requisiti professionali

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
 - Un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
 - Un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
 - Un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune. I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R. n. 76/1982.

Art. 4
Esercizio dell'attività

1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito; può altresì essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle Imprese e trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, salvo il caso in cui l'attività sia svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, documentati o documentabili, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa. In tali casi dovranno comunque essere sempre soddisfatti i requisiti igienici delle attrezzature e le disposizioni prescritte per una corretta conduzione igienica dell'attività così come previsto agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 5
Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento Comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Art. 6
Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure

inerenti dette attività é di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" (art. 30 lettera b) L.R. 22.04.2002 n. 12).

Art. 7

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.
2. I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno mq. 25:
 - I locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno mq. 8 da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 - I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno mq. 4 - 6;
 - L'attività di estetista può essere esercitata congiuntamente all'attività di parrucchiere misto purchè, quest'ultima attività abbia una superficie minima di almeno mq. 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetica abbia superfici come sopra riportate.
 - b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che hanno attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
 - c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di metri 2 dal pavimento;
 - d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b) e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
 - e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;

- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di metri 2 (due) dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e al D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ecc.);
- h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

Art. 8

Requisiti igienici delle attrezzature

1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) arredamento di facile pulizia;
 - b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
 - c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
 - d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.
 - e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Art. 9

Conduzione igienica dell'attività

- 1) Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti per tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;

- b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ec.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 10

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. La domanda di autorizzazione, presentata in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di estetista;
- b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazione;
- c) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività e estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- e) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - f) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
 - g) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato;
 - h) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale (nel caso sia previsto) a firma di tecnico abilitato;
 - i) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dall'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di estetista.
3. La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.

Art. 11

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 4 della L.R. 12/2002 previo accertamento del requisito professionale e dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio.

Art. 12 Termini

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

2. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 13

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 14

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di estetista sono sospese qualora:
 - l'attività sia svolta in contrasto con le disposizione della L.R. n. 12/2002 e del presente Regolamento;
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A.;
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine. La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/2002.
4. L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Inoltre viene pronunciata la revoca dell'autorizzazione:
 - a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
 - b) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

Art.15 Controlli

1. Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art.16 Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00.= a Euro 1549,00.=.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla L. n. 689/81, della L.R. n. 1/84, dal Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative e della normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 17

Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

1. Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con **ordinanza del Sindaco**, sentite le Organizzazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno.

Art. 18

Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

1. In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 19 Attività promiscue

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dai rispettivi Regolamenti.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie di cui all'art.10 della L.R. n.12/2002, i soci partecipanti

che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 20

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 21

Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.

Art. 22

Attività di tatuaggio e piercing

1. L'esercizio di attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli".

Art. 23

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della L.R. 27 maggio 1991, n. 21 per l'esercizio dell'attività di estetista, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di estetista di cui all'art. 25 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente Regolamento.
2. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute, con particolare riguardo agli artt. 6, 7 e 8.
3. Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S., il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

4. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 24
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di adozione.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Allegato "A"
referito all'art. 2

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per ceretta.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.